

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 3

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del deputato SACCONI

Modificazioni al capo XXVII del Regolamento, in materia di esame del disegno di legge finanziaria, del bilancio e dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

Presentata il 3 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche proposte hanno ad oggetto il capo XXVII del Regolamento della Camera dei Deputati, i cui articoli disciplinano la cosiddetta « sessione di bilancio ».

Da più parti — non ultimo il Governatore della Banca d'Italia nell'ambito delle « Considerazioni finali » per l'anno 1991 — si è sottolineata l'ineludibile esigenza di assicurare rapidità decisionale ed organicità alla manovra annuale di governo della finanza pubblica.

Il processo di integrazione europea evidenzia d'altronde l'obbligo, per l'Italia, di perseguire la convergenza verso livelli virtuosi del rapporto tra debito e disavanzo pubblico da un lato e prodotto interno lordo dall'altro.

Tali impegni a convergere pongono con ancor maggiore forza la necessità di armonizzare le regole e le procedure di pro-

grammazione pluriennale e di gestione annuale della finanza pubblica con quelle degli altri Paesi comunitari.

Già una sommaria comparazione degli ordinamenti dei singoli Stati membri evidenzia come solo Italia, Belgio e Portogallo — forse non casualmente i più indebitati — dispongano di regole secondo le quali il processo decisionale si presenta particolarmente complesso, sulla base dell'amplissima possibilità di emendare i documenti presentati dal Governo.

Nella maggior parte degli stessi Paesi si riscontra invece la totale o parziale inemendabilità degli atti di bilancio, per i quali viene considerata prevalente la responsabilità dell'Esecutivo ed inevitabilmente globale il giudizio del Parlamento.

Lo stesso Governo, raccogliendo l'esplicita raccomandazione della Ragioneria Generale dello Stato, ha presentato il

9 agosto 1991 un disegno di legge costituzionale per la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, volto a rafforzare il vincolo finanziario nei processi decisionali delle entrate e delle spese.

Il proponente, che ha svolto la funzione di relatore delle leggi finanziarie e di bilancio per gli anni 1983, 1984 e 1986, ha elaborato la presente proposta nella speranza che essa possa essere esaminata già in funzione della prossima sessione di bilancio, con la quale l'Italia dovrà correggere le tendenze in atto secondo le raccomandazioni del Consiglio dei Ministri finanziari della CEE.

È chiaro che le modifiche prospettate dovranno essere oggetto di attenta rilettura, per il migliore ed il più coordinato incardinamento nel contesto nel quale si vanno ad inserire, ma, comunque, la concreta esperienza induce a ritenere le presenti proposte utili a garantire la più evidente responsabilità dell'Esecutivo e la più trasparente iniziativa parlamentare, nel rigoroso rispetto del dettato costituzionale.

Si propone, in particolare, di comprendere necessariamente nella « sessione di bilancio » non soltanto i disegni di legge finanziaria e di bilancio ma anche i provvedimenti con questi « collegati », in coerenza con la risoluzione approvata dal Parlamento al termine della discussione del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo.

Onde garantire organicità e responsabilità alle proposte di modifica formulate dai Deputati nel corso della sessione, affinché il processo co-decisionale non generi risultati confusi e misconosciuti da

tutti, gli emendamenti dovrebbero presentarsi in un unico contesto per tutti i provvedimenti della « manovra », entro una data certa, secondo rigorosa compensazione interna ai saldi della stessa, corredati da una relazione dei proponenti che ne motivi il complessivo disegno alternativo.

Ciò dovrebbe consentire di superare la prassi consolidata che vuole emendamenti numerosi e frammentari, frequentemente proposti durante l'intero iter di approvazione, motivati per lo più da considerazioni particolari.

La necessaria rapidità del percorso decisionale — per le ragioni suesposte — e la tendenziale volontà dell'Esecutivo di conservare il disegno proposto, inducono a verificare preliminarmente la volontà della Camera dei Deputati di approvare, articolo per articolo, il testo presentato.

Solo la preliminare bocciatura dell'articolo può quindi dare luogo all'esame dei relativi emendamenti.

Onorevoli colleghi! Le presenti modifiche non intendono certo comprimere l'iniziativa parlamentare rispetto agli atti che affluiscono alla fondamentale legge di bilancio, bensì esaltarne i contenuti di indirizzo, con evidente vantaggio per una trasparente dialettica con l'Esecutivo.

Trattasi non già di una riduzione del « potere » del Parlamento, ma di una sua rigenerazione attraverso l'abbandono di pratiche consociative su aspetti particolari e minuti.

L'Italia, Paese dell'Unione economica e politica europea, potrebbe così competere secondo una maggiore parità tra gli ordinamenti.

TESTO PROPOSTO

Alla rubrica del Capo XXVII, dopo le parole: « del bilancio, » aggiungere le seguenti: « dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ».

Al comma 1 dell'articolo 119, dopo le parole: « dello Stato » aggiungere le seguenti: « , dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ».

Al comma 7 dell'articolo 119, alla fine del primo periodo, dopo le parole: « nel disegno di legge finanziaria » aggiungere le seguenti: « , nonché sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, qualora non già approvati dalla Commissione in sede legislativa. ».

Al comma 1 dell'articolo 120, dopo le parole: « dello Stato », aggiungere le seguenti: « , nonché i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ».
Dopo la parola: « programmazione » aggiungere le seguenti: « , ad eccezione del disegno di legge in materia di entrate dello Stato, assegnato per l'esame generale alla Commissione finanze ».

Al comma 3 dell'articolo 120, sostituire le parole: « e del bilancio », con le seguenti: « , del bilancio e dei disegni di legge collegati alla manovra, nonché i relativi emendamenti ».

Al comma 4 dell'articolo 120, sostituire le parole: « e di bilancio, » con le seguenti: « , di bilancio e collegati alla manovra, ».

Al comma 6 dell'articolo 120, alla fine del primo periodo, dopo le parole: « e per il bilancio », aggiungere le seguenti: « , nonché per i disegni di legge collegati alla manovra. ».

Al comma 8 dell'articolo 120, sostituire le parole: « e di bilancio » con le seguenti: « , di bilancio e collegati alla manovra ».

L'articolo 121 del Regolamento è sostituito dal seguente:

« 1. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria, di bilancio e collegati alla manovra di finanza pubblica devono essere unitariamente presentati, entro sette giorni successivi all'effettiva distribuzione dei testi, alla Commissione bilancio, che li esamina ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Gli emendamenti devono essere corredati da una relazione, redatta a cura dei proponenti, che ne espliciti la finalità complessiva, alternativa a quella perseguita dal Governo.

2. Gli emendamenti di cui al comma 1, che comportino scostamenti peggiorativi dagli effetti finanziari specificamente quantificati dal Governo, devono prevedere corrispondenti variazioni compensative.

3. Possono essere ripresentati in Assemblea soltanto gli emendamenti respinti in Commissione, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.

4. Le votazioni in Commissione e in Assemblea si svolgono ponendo anzitutto ai voti gli articoli nel testo originario presentato dal Governo. Se approvati, è preclusa la votazione dei relativi emendamenti. ».

Al comma 1 dell'articolo 123, sostituire le parole: « e sul bilancio » con le seguenti: « , sul bilancio e sui disegni di legge collegati alla manovra ».

Al comma 2 dell'articolo 123, sostituire le parole: « e del bilancio » con le seguenti: « , del bilancio e dei disegni di legge collegati alla manovra ».

Al comma 1 dell'articolo 123-bis, sostituire le parole: « Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. » con le seguenti: « Commissioni di cui all'articolo 120, comma 1 ».

Sopprimere i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 123-bis.